

Sentenza n. 1 del 01/02/2024

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA

Anno sportivo 2023/2024

Campionato serie A1

Gara del 27 gennaio 2024 ASD FOLLONICA HOCKEY 1952

(cod.3599) – ASD CIRC. PATT. GROSSETO 1951 (cod.3462)

**Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Sport
Rotellistici - F.I.S.R.**

LETTO il reclamo formale del 30.1.2024 con allegata prova video presentato dalla ASD Circolo Pattinatori Grosseto 1951 (cod.3462) in relazione all'incontro di serie A1 HP svoltosi in data 27.1.2024 contro la ASD Follonica H 1952 (cod.3599) a mezzo del quale il sodalizio reclamante invocava un intervento di giustizia volto alla non omologazione del risultato finale dell'incontro ed anzi alla ripetizione del medesimo a seguito di ripetuti errori arbitrali che avrebbero influito e quindi compromesso la regolarità della gara;

ESAMINATO il corrispondente supplemento arbitrale e la successiva richiesta di chiarimenti pervenuta dal gruppo arbitrale in merito ai fatti segnalati;

TENUTO CONTO che gli arbitri dell'incontro confermavano la regolarità del loro operato;

VISTO il contenuto dell'art. 70 co. 4 bis che dispone l'utilizzabilità delle riprese video da parte dello scrivente organo giudicante unicamente quale ausilio per irrogare sanzioni di natura disciplinare;

TENUTO CONTO che tale citata fattispecie nulla c'entra con la questione oggi in esame ed oggetto di reclamo;

CIO' DETTO, respinge il reclamo presentato dalla società ASD Circolo Pattinatori Grosseto 1951 con incameramento della tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey Inline
Avv. Gregorio Stanizzi

